

## 10. L'età del commento e dei commentatori: a) la scuola di Orléans

La ricchezza e la varietà dei fenomeni politici, economici, sociali in inarrestabile divenire e bisognosi tutti di un disciplinamento giuridico non poteva che mettere a dura prova l'efficacia della esegesi dei glossatori. La necessità di ricondurre alla 'lettera' del testo normativo giustiniano l'universo dei fatti nuovi, non poteva più essere soddisfatta dalla mera applicazione dell'argomentazione dialettica (o dialogica).

Le fondamenta del nuovo canone del commento, che avrebbe focalizzato nei suoi percorsi, piuttosto che il testo, la *ratio* delle antiche leggi, sono profonde e partono da lontano. Nel 1235 il pontefice Gregorio IX autorizzò l'insegnamento del diritto romano presso la sede vescovile di Orléans, laddove il suo predecessore Onorio lo aveva vietato a Parigi. La scelta di Gregorio andava incontro all'esigenza di impartire ai futuri ministri della Chiesa anche un'essenziale formazione *in legibus*. Una formazione da spendere nell'amministrazione della giustizia ecclesiastica, come nella collaborazione con le gerarchie di entrambi i poteri universali e con quelli locali. In conseguenza di questa apertura, intorno agli anni Quaranta del secolo si incontrano a Orléans non pochi docenti di leggi, francesi e italiani, quasi tutti di studi bolognesi. Di loro ci sono rimasti alcuni nomi (Jean de Monchy, Simon de Paris, Guido de Cumis, ...) e glosse sparse. Guido de Cumis, in una glossa alle Istituzioni di Giustiniano, ricorda di essere stato allievo nell'*Alma Mater* di Iacopo Balduini, a sua volta *dominus* stimatissimo di Odofredo. Proprio Balduini avrebbe tratto d'impaccio Guido, incappato nel corso dell'esame di laurea nelle ire di Accursio dalla interpretazione del quale aveva osato discostarsi<sup>39</sup>. Ancora un episodio – forse un aneddoto – al quale è

---

<sup>38</sup> Rolandino e *l'ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno Internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino (Bologna 9-10 ottobre 2000), a cura di G. Tamba, Giuffrè, Milano 2002 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, 5).

<sup>39</sup> G. Gualandi, *Un gustoso episodio della vita di Accursio e la data della composizione della «Glossa magna» al «Digestum Vetus»*, in *Atti del Convegno internazionale di Studi accursiani* (Bologna, 21-26 ottobre 1963), a cura di G. Rossi, II. *Accursio e la sua opera*, Giuffrè, Milano 1968, pp. 459-492.

tuttavia possibile attribuire un significato esemplare: Iacopo Balduini e il suo allievo Odofredo – lo si è detto – proponevano in Bologna un modello didattico “alternativo” rispetto al magistero accursiano. Un modello che trovò presso le scuole orleanesi un gradimento maggiore rispetto a quello goduto dalla Glossa Ordinaria, di cui i legisti italiani erano pedissequi.

A fare di Orléans e delle sue scuole una zona franca, quasi un’incubatrice per la gestazione della nuova stagione della scienza giuridica europea, contribuirono due fattori oggettivi. In primo luogo, la collocazione geografica della città, poco a sud di Parigi, nel cuore dei *pays de droit coutumier* in cui le leggi romano giustiniane integravano le *coutumes* del territorio *imperio rationis* (in base al primato della ragione), per la superiore qualità tecnica dei loro precetti e non in quanto espressione dell’appartenenza all’Impero. Si consideri inoltre che le scuole orleanesi dipendevano da una sede vescovile ed erano destinate esclusivamente alla formazione del clero, per il quale la conoscenza delle *leges* civili – ancorché utile – costituiva, all’epoca, ancora un *quid pluris*.

Il magistero giuridico dei dottori della prima generazione orleanese costituì un fertile laboratorio e un efficace volano per una nuova modalità di interpretazione sapienziale (dotta) dei monumenti dei due diritti universali, il civile e il canonico<sup>40</sup>. Acquisiti gli apparati ordinari a entrambi i *corpora* come indispensabile tramite fra il testo normativo – specchio di una storia lontana nei secoli e fisiologicamente rigido – e la casistica in divenire inarrestabile, i giuristi neoterici si apprestarono, con strumenti in gran parte nuovi, a cambiare il passo della lezione scolastica. L’obiettivo della *lectio* era destinato a spostarsi gradualmente dalla *littera* alla *ratio* o *causa legis* (vale a dire la ragion d’essere della legge).

La graduale alternanza fra la scienza dei glossatori e quella dei commentatori, germogliata nella seconda metà del XIII secolo, riposa in estrema sintesi nella diversità del traguardo da cogliere, non più il significato della ‘lettera’ delle norme – definitivamente esplicitato e attualizzato attraverso le glosse –, bensì la loro astratta e primaria “ragion d’essere”: una *ratio* alla enucleazione della quale necessitava l’elaborazione di un nuovo *mos*, di un nuovo metodo. La lunga gestazione si era giovata dell’acquisizione della filosofia aristotelica. Con l’aprirsi del medesimo secolo tredicesimo, le crociate in Terra Santa e la *Reconquista* della penisola iberica dalla occupazione araba avevano, infatti, favorito l’ingresso in Occidente dell’opera completa del sommo filosofo greco, *in primis* dell’intero testo della *Logica* (o *Logica nova*, come venne definito), prontamente tradotto in latino<sup>41</sup>. La piena conoscenza del pensiero aristotelico comportò la familiarizzazione con il canone ermeneutico (criterio interpretativo) del sillogismo, che si affiancò – per poi sostituirlo – a quello dialogico/dicotomico. Mentre quest’ul-

<sup>40</sup> V. *supra*, cap. II, § 9d.

<sup>41</sup> La seconda serie delle opere di Aristotele, che conteneva al suo interno la teoria del sillogismo, penetrò nell’Europa occidentale in prima battuta dalla Spagna moresca e si diffuse attraverso traduzioni dall’arabo e dal greco.

timo, ampiamente utilizzato nelle scuole dei glossatori poggiava sul *distinguere*, ossia su di un processo di frazionamento del ragionamento in progressive *distinctiones* e *subdistinctiones*, il primo si snodava invece attraverso il *quaerere*. La discussione di *quaestiones* – tratte sia da norme giustinianee (*quaestiones legitimae*) che da casi pratici (*quaestiones ex facto emergentes*) – mirava all'individuazione non già di differenze bensì di analogie fra postulati giuridici. Ulteriormente semplificando, potremmo dire che l'efficacia della scienza e dell'esperienza dei glossatori poggiava sulle potenzialità dei processi di specificazione: essi conducevano alla rigida testualità della norma – *genus* – quante più *species* essa era in grado di contenere senza snaturarsi o mutare di significato. Ad ampliare la portata di una normativa imbrigliata dalla immutabilità della sua veste letterale provvede l'enucleazione della causa ultima delle leggi, sfrondate queste ultime dai riferimenti storici e dagli elementi contingenti. La *causa* o *ratio* in quanto nucleo primigenio, astratto e non caduco della legge, era esportabile oltre i confini delle situazioni disciplinate da Giustiniano. Così ridotta all'essenza, una disposizione normativa risultava applicabile alle fattispecie del presente, anche da essa non contemplate espressamente, allorquando queste condividevano con le antiche la *eadem ratio*.

Azzardiamo un esempio e immaginiamo che la norma giuridica sia un contenitore rigido: il Glossatore, applicando le tecniche del ragionamento dialogico/dicotomico alla *littera* del *casus legis*, è in grado di portare ad emersione tutte le possibili applicazioni di quella norma, insomma di riempire il contenitore fino al limite ultimo della sua capacità. Il Commentatore, sollecitato dalla necessità di ricondurre a sistema una serie di situazioni non previste e non prevedibili (*casus facti*) ai tempi di Giustiniano, punta attraverso il ragionamento sillogistico al cuore stesso della legge antica, ovvero alla sua intima *ratio*: ciò gli consente di ricondurre gli originari *casus legis* a una infinità di *casus facti* sulla base del principio «*ubi eadem ratio, ibi idem ius*»<sup>42</sup>, rendendo in tal maniera elastico il contenitore un tempo rigido. Così operando, il Commentatore amplia le potenzialità dei due diritti universali e ne prolunga la vigenza quale *ius commune* di latitudine europea ben oltre la cronologia del medioevo.

### b) la nuova frontiera dei dottori orleanesi: Jacques de Révigny e Pierre de Belleperche

Come si è detto, sulle prime cattedre orleanesi sedettero giuristi addottoratisi presso lo Studio felsineo. La gemmazione transalpina dei moduli didattici e scientifici delle scuole dei glossatori assunse peraltro tratti peculiari, ma solo in

<sup>42</sup> Il brocardo «*ubi eadem ratio ibi idem legis dispositio*» («dove vi è la medesima *ratio*, vi è anche la medesima disposizione di legge»), estrapolato dalla scienza giuridica da alcuni consentanei frammenti del Digesto di Giustiniano, ha costituito nei secoli uno dei canoni interpretativi portanti della scuola del commento.

parte nuovi, che rinverdivano generi letterari praticati a Bologna nella lunga e variegata stagione che precedette la serrata accursiana: i *modus arguendi in iure*, i *loci loicales*, i *notabilia*, i *brocarda*. Tutte varianti del *genus* “glossa”, aventi la finalità di spremere dalle norme principi astratti e criteri di collegamento. Elementi entrambi finalizzati a sistematizzare la complessità del *corpus* giustiniano, nonché ad agevolarne la comprensione e l'apprendimento. Giova ricordare l'illustre precedente della raccolta di brocardi proposta da Pillio da Medicina sul limitare del XII secolo ai suoi studenti modenesi. L'obiettivo dell'autore era stato quello di fornire uno strumento più agile rispetto agli apparati di glosse, rispondendo alle esigenze di una didattica volta alla formazione di pratici operatori del diritto e, manifestamente, in concorrenza con il modello bolognese. Poco conta che all'atto pratico l'esperimento pilliano si concretizzasse in una raccolta di *regulae* monumentale e farraginosa, destinata a non sopravvivere al suo autore. I medesimi caratteri si ritrovano nelle prolisse *Praelectiones* di Odofredo, che – in quegli anni Trenta del Duecento, nei quali Accursio completava la *Magna Glossa* – avevano inteso sintetizzare le chiose interpretative al corpo delle leggi di Giustiniano attraverso una nuova modalità espositiva, nella quale gli apporti dell'autore (glosse e *quaestiones*) si succedevano nella pagina manoscritta senza soluzione di continuità.

Fu la seconda generazione dei dottori orleanesi a fissare e caratterizzare, finalmente, i criteri operativi della nuova ermeneutica. I primi esponenti in senso proprio del “commento” furono Jacques de Révigny († 1296) e Pierre de Belleperche († 1308) – conosciuti al tempo coi nomi latini Jacobus de Ravanis e Petrus a Bellapertica –, il primo di poco maggiore del secondo. Essi frequentarono probabilmente a distanza di un decennio le medesime scuole e seguirono un medesimo *cursus honorum*, che li condusse dall'esercizio del magistero didattico nella nativa Orléans ai vertici delle gerarchie ecclesiastiche, oltre che a prestigiose collaborazioni con le istituzioni del Regno. Simile fu anche la loro produzione scientifica: Révigny e Belleperche scrissero entrambi maestose *lecturae* all'intero *Corpus iuris civilis*, raggiungendo gli esiti più alti con le Istituzioni e con il Codice. Scomparve definitivamente dalla pagina manoscritta di questi maestri, destinati a far scuola anche al di qua delle Alpi, la riproduzione del testo delle leggi di Giustiniano. Come già nella “veste redazionale” varata nelle *Praelectiones* da Odofredo mezzo secolo prima, l'aggancio alla norma era espresso attraverso il lemma, vale a dire la prima o le prime parole del frammento, cui seguiva l'esgesi del testo, ormai interamente opera d'autore. Il percorso interpretativo dei due maestri francesi si avvaleva principalmente del ragionamento sillogistico, da poco riproposto da San Tommaso<sup>43</sup> e dai filosofi scolastici, ma nelle loro dense pagine si alternavano anche *quaestiones*, *distinctiones*, *repetitiones*. Tutti stru-

<sup>43</sup> Il pensiero di San Tommaso d'Aquino († 1274), il *Doctor Angelicus*, è condensato nella monumentale *Summa Theologiae* e rappresenta la più efficace lettura in chiave cattolica della filosofia aristotelica, che da lui prese il nome di scolastico-tomistica.



menti già ampiamente utilizzati nella stagione preaccursiana, che ora assumevano una valenza fortemente teorica, funzionale ad enucleare astratte *rationes*, esportabili oltre i confini delle antiche *leges*. Il frammento di un *Dictionarium Iuris* attribuito a Jacques de Révigny costituisce un esempio efficace di tale attitudine speculativa. L'orleanese aveva recuperato la formula vocabolaristica cara ai maestri di arti liberali di età preirneriana (si ricordino le *Etymologiae* di S. Isidoro di Siviglia)<sup>44</sup>, trasformandola in un originale lessico di figure giuridiche. Altrettanto esemplificativo si rivela il frequente ricorso nelle scuole orleanesi al modulo didattico della *repetitio*. Vero *trait d'union* fra 'glossa' e 'commento', essa si incentrava non su una singola *littera* (parola), ma su un'intera legge della compilazione giustiniana e ne sviscerava i contenuti al modo di una lezione monografica. In auge nella Bologna della seconda metà del Duecento, dove furono ad esse riservati appositi spazi nell'ambito delle lezioni extra-ordinarie<sup>45</sup>, le *repetitiones*, in quanto capienti e duttili contenitori di interpretazione, furono reggiarono a Orléans. Il declino della scienza dei glossatori e il rapido progredire di quella del commento trovano, non a caso, una cartina al tornasole in due "ripetizioni" rimaste celebri. La prima vede un giovane Jacques de Révigny, non ancora laureato, mettere a dura prova le 'invecchiate' argomentazioni di Francesco († 1293), il più celebre dei figli di Accursio chiamato a tenere una *repetitio* magistrale nelle scuole orleanesi; nella seconda è Pierre de Belleperche, già acclamato dottore di leggi, a infiammare gli studenti bolognesi convenuti in Piazza Santo Stefano per ascoltarne la lezione in occasione di una sua visita in Italia. Fra quegli studenti c'era anche Cino Sighibuldi da Pistoia († 1336/37): quella fu per Cino l'unica occasione di incontro con colui che di lì a poco avrebbe definito il suo *dominus*, a un tempo maestro e referente scientifico.

Destituita di fondamento l'ipotesi di un soggiorno di Cino a Orléans negli anni della formazione, la sua particolare recettività al nuovo metodo interpretativo – del quale è stato a lungo considerato il tramite nella nostra Penisola – deve essere valutata in un contesto più largo. Nel corso del tardo Duecento, alcuni *legum doctores* italiani di qualche originalità, come Martino Sillimani († 1306) e Dino del Mugello († post 1298), pur aderendo agli apparati ordinari di Accursio e leggendoli in scuola, vi affiancavano *additiones* (aggiunte), integrando ed ammodernando con esse il contenuto delle glosse. Le *lecturae per viam additionum*, nelle quali la Magna Glossa offriva al *dominus* l'aggancio testuale per proporre ai suoi studenti nuova casistica e nuove figure del diritto, rappresentarono un

<sup>44</sup> V. *supra*, cap. I, § 6b.

<sup>45</sup> Il piano di studi degli studenti di legge era ormai scandito in quella stagione da lezioni "ordinarie", cui solitamente era riservato l'orario mattutino e che comprendevano i corsi di base sul Codice e sul Digesto Vecchio, e in lezioni "extra-ordinarie". Queste seconde, pomeridiane, comprendevano corsi di approfondimento (sul Digesto Inforziato e Nuovo, sulle Istituzioni ...) e di pratiche esercitazioni.

genere letterario di transizione fra 'glossa' e 'commento'; in esse si cimentò con buon esito lo stesso Cino. Per familiarizzare con l'originale modalità di 'leggere' il diritto messa a punto a Orléans non vi era del resto alcuna necessità di varcare le Alpi: i rapporti fra i due *milieu* della cultura giuridica accademica erano intensi e le loro intersezioni trovavano sedi privilegiate nella Curia Romana e presso la corte dei sovrani angioini che sedevano sul trono di Napoli, avendo denominatore comune nella condivisa percezione della necessità di superare i limiti – ormai troppo angusti – dell'interpretazione letterale.

Se la formazione di Cino da Pistoia si perfezionò a Bologna, l'impegno nell'ambito di magistrature municipali, prima, l'esercizio di un apprezzato magistero, poi, lo condussero lontano dallo *Studium*. Insegnò a Siena e a Napoli, finì la carriera a Perugia dove gli fu allievo Bartolo da Sassoferrato († 1357), con il quale il commento avrebbe toccato le vette più alte. A Cino rimane il merito di avere varato in Italia la nuova 'formula' dell'esegesi dei libri legali: il suo elegante e dotto commentario al Codice di Giustiniano e alla prima parte del Digesto, percorre il testo normativo attraverso cinque scanditi momenti. La 'lezione' ciniana segue un preciso ordine: la legge viene divisa nelle parti che la compongono; si procede in secondo luogo a individuarne il *casus*, ossia la fattispecie, quindi a evidenziare i punti nodali del testo (*notabilia*); infine a formulare opposizioni (*oppositiones*) e interrogativi (*quaestiones*) volti a saggiare la solidità dell'itinerario interpretativo (vale a dire del 'commento'), con l'obiettivo di cogliere l'intima e astratta *ratio* della legge<sup>46</sup>.

### *c) i secoli d'oro del commento, il Trecento ed il Quattrocento*

In Italia il palcoscenico del nuovo modo di fare scuola furono gli *studia* di Padova e di Perugia. L'uno di radicati natali, sorto spontaneamente nel 1222 per una secessione di studenti bolognesi, l'altro giovanissimo, fondato all'inizio del Trecento da una bolla del Pontefice Clemente V, entrambi erano segnati da marcata competitività nei confronti dell'*Alma Mater* e trovarono nella innovativa e prolifica dimensione della scuola dei commentatori l'occasione per un salto di qualità ed un 'lancio' di portata europea, proprio a danno dell'antico studio bolognese.

Si è detto della formazione perugina di Bartolo da Sassoferrato, che aveva concluso peraltro l'*iter studiorum* a Bologna, laureandosi nel 1333/34 con Iacopo Bottrigari e Ranieri Arsendi in un contesto di solida osservanza ai dettami

<sup>46</sup> Scrive Cino: «Circa cuius lectionem tenebo hunc ordinem: quia primo dividam, secundoponam casum, tertio colligo notabilia, quarto opponam, quinto quaeram» (C. 1. 14[17].5).

Vale a dire: «In relazione a questa lettura mi atterrò a quest'ordine: per prima cosa dividerò il testo da leggere, poi proporrò il *casus* (la fattispecie), in terzo luogo raccoglierò una serie di *notabilia* (cose notevoli meritevoli di segnalazione), in quarto luogo farò delle obiezioni, e in fine, al quinto punto, proporrò delle *quaestiones*».

della scienza dei glossatori. Entrato giovanissimo nel circuito delle amministrazioni municipali di Todi e di Macerata, poi chiamato come assessore a Pisa, nello studio toscano fu incaricato dal 1339 di un insegnamento di diritto civile, 'concorrente' di quel Ranieri Arsendi con cui a Bologna aveva discusso la tesi di laurea. Rientrato nella città delle sue origini, Bartolo vi rimase fino alla morte – che lo colse a soli 43 anni –, illustrando le cattedre perugine e contribuendo a quotare in Italia e fuori la locale facoltà giuridica. La produzione scientifica di Bartolo si è espressa in tutti e tre i generi dei *commentaria*, dei *consilia*, dei *tractatus* di approfondimento monografico. Nelle edizioni a stampa succedutesi copiose dal Cinquecento essa è lievitata in 9 volumi i quali – pur contenendo (o forse proprio per questo) numerose false attribuzioni – testimoniano della fama e dell'autorevolezza godute dal maestro. Il pensiero bartoliano, rodato in sede scolastica, trova la sua espressione più genuina nelle opere di commento all'intero *corpus* del diritto civile. Nelle sue pagine si sono perfezionate nuove acquisizioni dell'argomentazione sillogistica entrate rapidamente nel patrimonio della scienza giuridica europea. Basti accennare alla 'figura' della persona *ficta* o *representata* – l'odierna persona giuridica –, già teorizzata dal canonista duecentesco Sinibaldo dei Fieschi († 1254)<sup>47</sup>, assimilata in via analogica alla persona fisica e pertanto riconosciuta titolare dei medesimi diritti patrimoniali e non solo. Altrettanto originale fu la distinzione fra lo 'statuto personale' dello straniero, che si voleva sottoposto alla giurisdizione della terra d'origine, e lo 'statuto reale', che imponeva nelle controversie relative ai beni mobili e immobili il primato della *ratio loci*.

Al Bartolo 'sistematico' ed esegeta si affianca il Bartolo cultore del diritto pubblico, che si esprime in una serie di trattati che approfondiscono la valenza giuridica degli snodi politici di quel secolo XIV segnato, nell'Italia centro-settentrionale, da profondi mutamenti istituzionali. Lo sforzo di circoscrivere in termini giuridici lo scontro fra guelfi e ghibellini, i fenomeni contingenti delle rappresaglie<sup>48</sup>, dei bandi degli stranieri e degli avversari politici così come l'inclinazione verso forme 'tiranniche' di governo delle città, mette a nudo le patologie della società tardo-comunale. La diffusa metamorfosi dei regimi podestarili in forme monocratiche di tirannie *de facto* o *ratione exercitii*, ma prive di consacrazione formale (*defectus tituli*), necessitava di un non facile inquadramento di questi nuovi signori nelle scarse e obsolete *figurae* del diritto pubblico romano-giustiniano. Il ruolo di supremi *iudices* delle rispettive giurisdizioni, riconosciuto dal giurista di Sassoferrato a imperatore e pontefice, attualizzava le logiche

<sup>47</sup> L'approfondimento da parte della dottrina canonistica nasceva dalla necessità di configurare giuridicamente in quanto soggetti di diritto non solo il *Corpus Ecclesiae* ma anche le singole istituzioni ecclesiastiche del territorio.

<sup>48</sup> Come si è già avuto modo di dire, l'istituto medievale della rappresaglia colpiva come responsabili in solido e correi in caso di delitti i familiari del soggetto giudicato debitore o colpevole.

del bilanciamento 'gelasiano' dei due poteri universali<sup>49</sup>. Autorità supreme la cui ragion d'essere andava sempre più riducendosi al ruolo di fonti di legittimazione di vecchie e nuove autonomie territoriali e signorili.

Nell'opera di Bartolo le dinamiche del c.d. sistema del diritto comune si stabilizzano e irrobustiscono in un assetto che nell'Europa continentale perdurò sino a tutto il XVIII secolo. Una dinamica nella quale la funzione dello *ius commune* – civile e canonico – rispetto agli *iura propria* del territorio e delle persone (mercanti, ecclesiastici, ecc.), si rivela con lo scorrere dei secoli nettamente secondaria rispetto alla valenza di serbatoio dogmatico e di vocabolario giuridico che ai medesimi due *iura* veniva riconosciuta oltre ogni confine. Non è un caso, che Baldo degli Ubaldi († 1400), brillante allievo ed erede del magistero bartoliano a Perugia, sia stato celebrato dalla storiografia per la sua inclinazione – sino ad allora rara in un civilista – a praticare anche itinerari scientifici canonistici, componendo ottimi e fortunati *commentaria* al *Liber Extra* di Gregorio IX, al *Sextus* di Bonifacio VIII e alle *Clementinae* di Clemente V. La competenza binaria in *utroque iure* (nell'uno e nell'altro diritto), divenne – consacrata nel titolo di laurea –, l'espressione del giurista completo e, nell'accezione del tempo, 'internazionale'. Un modo nuovo di fare giurisprudenza di cui proprio Baldo degli Ubaldi, proveniente dall'aristocrazia perugina<sup>50</sup>, fu l'indiscusso campione, unendo all'esperienza didattica e scientifica in entrambi i *corpora* del diritto civile e canonico e all'attenzione per il diritto feudale espressa in una densa *lectura* sui *Libri Feudorum*, anche una spiccata capacità di declinare il sapere teorico in concretissimi *consilia pro veritate: consilia* nei quali il ponte gettato dalla scuola verso la prassi era costruito coi robusti ma elastici materiali del 'commento'.

#### d) bartolisti e consiliatori

Il Trecento e, soprattutto, il Quattrocento furono i secoli dei Commentatori – ben presto comunemente chiamati 'bartolisti', in quanto continuatori della formula esegetica celebrata da Bartolo – e dei consiliatori. Dottori di leggi acclamati e contesi da sedi universitarie ormai calate in un circuito europeo della formazione superiore, governato dalle regole non scritte della libera concorrenza. Giuristi che attraverso l'impegno nelle istituzioni politiche e la partecipazione attiva alla pratica giudiziaria guadagnarono un enorme prestigio sociale e cospicue fortune economiche. A queste ultime contribuì grandemente il versante

<sup>49</sup> Com'è già noto, l'ideale rappresentazione delle giurisdizioni imperiale e pontificia quali supremi e bilanciati poteri, ai quali era affidato, *ratione materiae*, il governo dell'occidente cristiano, ha attraversato l'intero Medioevo. La formula, contenuta in una epistola di papa Gelasio I (490 ca.) e nota anche come 'teoria delle due spade' (v. *supra*, cap. I, § 5a), è successivamente rifluita nel *Decretum* di Graziano.

<sup>50</sup> La famiglia degli Ubaldi (o Baldeschi) annoverava accanto a Baldo i fratelli Pietro, canonista, e Angelo commentatore e consiliatore di buon calibro.



dell'attività consiliare, che incise in larga misura sul fenomeno della progressiva 'giurisprudenzializzazione' del diritto. Rinverdendo i fasti del *ius respondendi* dei giureconsulti della Roma classica, che già i Glossatori duecenteschi avevano, come noto, replicato attraverso la modalità semi-istituzionale dei *consilia iudicialia*, destinati a supportare scientificamente e coonestare giuridicamente le sentenze dei magistrati comunali, i commentatori affiancarono all'impegno scientifico un'attività professionale di consulenza, sollecitata da privati committenti e lautamente retribuita. I *consilia* che ne scaturivano, pur dichiarando di essere resi *pro veritate* (con l'obiettivo, cioè, di acclarare nel caso controverso la oggettiva verità in punto di diritto), si sostanziavano in una soggettiva consulenza di parte che supportava le ragioni del committente attraverso un'abile declinazione dello strumento argomentativo.

Fra i maestri del Commento molti si segnarono per la rilevanza della produzione scientifica: su tutti Paolo di Castro († 1441), gloria di Padova, che insegnò anche a Perugia e a Bologna, dove fu in cattedra insieme a Bartolomeo († 1411) e a Riccardo da Saliceto († 1379), con i quali condivise l'impegno nella consulenza forense. Carriera tutta bolognese ebbe, invece, il collega ed intimo amico di Paolo, Giovanni Nicoletti da Imola († 1436), acclamato *doctor in utroque*, che con Ranieri Arsendi aretino († 1488), Alessandro Tartagni imolese († 1477) e il milanese Filippo Decio († 1535/36) spese l'autorevolezza raggiunta col magistero in una proficua attività di *consiliatore*. Non salì mai la cattedra Alberico da Rosciate († 1360), *magnus practicus* di formazione padovana, che lasciò orme profonde con le sue opere esegetiche, le questioni *de statutis* e con il fortunatissimo e monumentale "Vocabolario di diritto" *tam civile quam canonicum*. Un contenitore di 'lemmi' (termini) e di *rationes* (regole giuridiche) organizzati in ordine alfabetico e, quel che più conta, universalmente riconosciuti e condivisi. Qualità che gli garantirono per secoli circolazione nella scuola e nel foro.

### e) i canonisti neoterici e la formazione del Corpus iuris civilis

Il forzato trasferimento ad Avignone della sede pontificia (nel 1309, fino al 1377) – un'operazione politica funzionale alle mire espansionistiche del re di Francia, Filippo il Bello († 1314) – propiziò la fioritura di commentari al *Sextus* e, principalmente, alle *Clementinae* ad opera di alti prelati e canonisti d'Oltralpe. È fuor di dubbio che questa non breve stagione transalpina produsse una inevitabile familiarizzazione della dottrina canonistica con i nuovi metodi argomentativi del commento già diffusi, al di qua e al di là delle Alpi, fra i civilisti. E dunque, se il giudice di Rota avignonese Alberico di Metz († ca. 1354) ancora si produceva nell'organizzazione di uno dei primi apparati di glosse alla compilazione di Clemente V, il più giovane maestro nello studio, e poi vescovo di Avignone, Gilles de Bellemère († 1407), scrisse ampi commentari su tutte le tre principali raccolte di decretali.

Ancora una volta, tuttavia, fu l'*Alma Mater* bolognese a formare e poi ad

ospitare come docenti gli esponenti di maggiore spicco della scienza canonistica tre-quattrocentesca. Tra i primi in ordine di tempo, fu Guido da Baiso († 1313), vescovo di Parma, cardinale anche presso la corte avignonese e Arcidiacono della cattedrale di Bologna con funzioni di cancelliere dello *studium*. Guido compose ottimi apparati al *Sextus* e al *Decreto* (quest'ultima opera era conosciuta sotto il nome di 'Rosarium') e fu autorevole maestro del celebratissimo Giovanni d'Andrea († 1348), famoso anche per essere stato – almeno così sembra – il primo canonista a non vestire l'abito talare. Le opere maggiori di Giovanni furono le grandi *Lecturae* delle *Decretali* di Gregorio IX e del *Sextus*, assai apprezzate anche dai colleghi civilisti. Il canonista, uscendo un poco dal suo abituale campo d'azione, corredò di *additiones* il già ricordato *Speculum iudiciale* di Guglielmo Durante. Tali aggiunte, che contenevano preziose notizie su autori ed opere della processualistica duecentesca, accompagnarono stabilmente il testo durantiano, unitamente a quelle di Baldo degli Ubaldi.

Il diritto canonico bolognese ruotò a lungo intorno a Giovanni d'Andrea, per la sua statura scientifica e per i vincoli familiari che lo legarono a due dei più importanti canonisti della generazione successiva: Giovanni Calderini († 1365), autore tra le altre cose di una apprezzata *Lectura* delle *Clementine*, fu suo figlio adottivo oltre che scolaro, mentre Giovanni da Legnano († 1383) ne sposò la figlia Novella: pur non essendo stato allievo diretto del maestro, quest'ultimo ne fu il vero erede, sul piano scientifico come nel campo accademico. Gli interessi del legnanese furono poliedrici e non si limitarono allo stretto ambito della canonistica, pur onorata con imponenti commentari al *Decreto*, alle *Decretali* e alle *Clementine*. Ma di particolare attrattiva per lo storico paiono i numerosi ed originali trattati che il maestro dedicò a temi 'caldi' quali la guerra e la pace, le rappresaglie e il duello, la censura ecclesiastica e l'interdetto, il Grande Scisma e i commenti ad Aristotele. Egli pare impersonare a perfezione quella nuova figura di giurista, non più «appagato dall'elevazione del diritto sugli altari di un culto esoterico officiato da una casta quasi sacerdotale», incrinatasi la «concezione del diritto come filosofia morale completa, onnicomprensiva, autosufficiente»<sup>51</sup> nella quale si esauriva la visione filosofica del mondo, ma oramai intellettuale apertosi a curiosità per altri emergenti rami del sapere.

Il Quattrocento non portò mutamenti sostanziali nei metodi scientifici e didattici praticati dai cultori del diritto della Chiesa. L'analisi delle fonti continuò ad essere condotta prevalentemente secondo la rigida scansione argomentativa della scuola del commento, la quale, però, in questo specifico campo, non soppiantò mai del tutto le antiche modalità dell'esegesi attraverso la glossa. Fedele alle tecniche 'bartoliste' fu il cardinale Francesco Zabarella († 1417), autore di commentari al *Liber Extra* e alle *Clementine* e di *repetitiones*, ricordato oggi specialmente per l'attiva partecipazione al Concilio di Costanza (1414-1418) e

<sup>51</sup> E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale. 2. Il Basso Medioevo*, Il Cigno Galileo Galilei, Roma 1995, p. 385.



*italicus* (modo di insegnare diritto e di fare giurisprudenza all'italiana). Un *mos* ineludibile nella nostra Penisola dove i particolarismi giuridici espressi dalla frammentazione politica continuavano a trovare nel diritto comune un collante indispensabile seppure fatalmente avviato al declino, soprattutto se confrontato al prepotente emergere del nuovo *mos gallicus iura docendi*<sup>53</sup>.